



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

AMBIENTE

Direzione A - Comunicazione, affari giuridici e protezione civile

ENV.A.2 - Infrazioni

Il Capo Unità

Bruxelles, 23. 04. 2009

ENV A.2/MA/imm/ ARES (2009) 76466

Beniamino Sandrini
Via del Fante n. 21
I-37066 - Caselle di
Sommacampagna (VR)
email: sandriben@tin.it

Egregio signore,

ho ricevuto ed esaminato il suo reclamo formale del 22 gennaio 2009, ricevuto da questi servizi il 27 gennaio 2009, in cui si chiede alla Commissione di accertare un'infrazione per mancanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CEE e di valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CEE, in relazione a un'area denominata Quadrante Europa, situata nella provincia italiana di Verona.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 211 del Trattato, ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione del diritto comunitario. La Commissione esercita tale sua funzione di controllo anche rispetto alle situazioni denunciate dai singoli cittadini e, ove riconosca, nelle situazioni denunciate, una potenziale violazione del diritto comunitario, può intervenire presso le autorità degli Stati membri.

In base alle informazioni fornite nella Sua lettera, la Commissione non rileva le condizioni per esercitare i poteri collegati al suo compito di controllo della corretta applicazione del diritto comunitario negli Stati membri.

Direttiva 85/337/CEE (Direttiva VIA)

Non avendo Lei precisato le date delle istanze alla base delle autorizzazioni relative ai vari interventi, non è possibile determinare qual è la versione della direttiva 85/337/CEE applicabile ai singoli interventi.

I progetti di infrastruttura del genere che secondo le informazioni da Lei trasmesse ci compongono il "Quadrante Europa" potrebbero forse appartenere alla categoria dei progetti di infrastruttura contemplati al numero 10 dell'allegato II della direttiva VIA, nella versione modificata dalla direttiva 97/11/CE.

Ai sensi dell'articolo 4, n. 2, della direttiva VIA modificata, per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano, mediante a) un esame del progetto caso per caso; o b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri, se il progetto debba o meno essere sottoposto a VIA. Solo se le autorità competenti dello Stato membro determinano che il progetto può avere effetti significativi sull'ambiente la VIA diventa obbligatoria.

Per giurisprudenza costante, se le autorità competenti decidono a seguito di screening che non è necessario che il progetto sia sottoposto a VIA, la determina di screening deve comunque essere motivata e il documento deve essere messo a disposizione del pubblico.

Sulla base delle informazioni che ci ha fornito, non è possibile dimostrare che le autorità competenti, nazionali, regionali o locali, non hanno rispettato le disposizioni dell'articolo 4, n. 2, della direttiva VIA modificata.

Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS)


La direttiva VAS si applica ai piani, programmi, o modifiche di piani e programmi, per i quali l'istanza formale iniziale di avvio della procedura autorizzativa è stata presentata dopo il 21 luglio 2004. Tuttavia, la direttiva non si applica ai piani o programmi adottati prima del 21 luglio 2006.

Dalle informazioni che ci ha trasmesso, emerge che il Master Plan del Quadrante europa è stato approvato nel 2005, ne consegue che la direttiva VAS non si applica nel caso di specie.

Mi preme sottolineare che, in linea di massima, è auspicabile che prima della presentazione del reclamo il reclamante contatti le autorità nazionali, regionali o locali competenti al fine di raccogliere le informazioni indispensabili affinché la Commissione possa valutare correttamente tutti gli aspetti del caso portato alla sua attenzione.

Poiché le informazioni fornite non sono sufficienti a consentire alla Commissione di configurare una violazione del diritto comunitario dell'ambiente nel caso specifico, questi servizi non daranno seguito al Suo reclamo. Ove tuttavia Lei ritenga di essere in possesso di tutte le informazioni indispensabili perché la Commissione possa esercitare la sua funzione di controllo nel caso specifico, è Suo diritto rivolgersi nuovamente alla Commissione europea.

Mi prego porgerLe i miei distinti saluti.



Julio García Burgués
Capo Unità